



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA

Il Presidente

Premesso

- che il primo comma dell'art. 83 del D.L. 17 febbraio 2020, n.18 dispone il rinvio d'ufficio di tutte le udienze civili e penali che si sarebbero dovute tenere nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020;
- che il secondo comma del citato art. 83 dispone che nello stesso periodo è sospeso *"il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali."* Inoltre, *"Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo."* E *"Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."* Infine, secondo la stessa norma *"si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546"*;
- che ai sensi del comma 21 dello stesso art. 83 le disposizioni ivi contenute si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie;
- che le predette disposizioni vanno necessariamente coordinate, in relazione alla tipicità della giurisdizione tributaria, con quanto disposto dagli artt. 67 e 68 dello stesso decreto per le attività degli enti impositori e degli agenti della riscossione dei tributi (parti necessarie del processo tributario);
- che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 87 del più volte citato D.L. n. 18 del 2020 il Direttore Generale del Dipartimento Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con nota prot. n. 6121 del 25 marzo 2020 ha interdetto l'accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado fino alla cessazione dell'emergenza, in quanto l'attività minima richiesta al personale delle stesse Commissioni può essere resa in modalità agile;
- che, in ogni caso, deve essere comunque garantita la trattazione delle questioni urgenti;
- che per effetto delle norme citate le questioni urgenti possono essere riconducibili, per quel che concerne l'attività di questo ufficio alle ipotesi di tutela cautelare relativa alle residue ipotesi di attività di riscossione non sospesa dagli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18 del 2020;
- che, comunque, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.lgs. n. 546 del 1992 è sempre possibile per il Presidente della Commissione o per i Presidenti delle sezioni provvedere direttamente sulle richieste urgenti;

per quanto sopra premesso

dispone

- che a decorrere dalla data del presente decreto tutte le motivate istanze di contribuenti o uffici che rivestono carattere di particolare urgenza vanno inoltrate alla Commissione per il tramite della posta elettronica, i cui indirizzi sono reperibili sul Portale della Giustizia Tributaria all'indirizzo web www.giustiziatributaria.gov.it, e caricate sul fascicolo processuale per il tramite del PTT; in caso di fascicolo analogico, è sufficiente l'invio a mezzo pec;
- per i procedimenti pendenti, dovrà essere inoltrata, con lo stesso mezzo, apposita istanza di trattazione che espliciti le ragioni d'urgenza che interessano la fattispecie;
- gli uffici di Segreteria cureranno senza indugio l'inoltro delle medesime al Presidente della Commissione per le valutazioni del caso e per i provvedimenti conseguenti.

Si comunichi a tutti i Presidenti di sezione, i Giudici tributari e i Segretari di sezione;

si affigga nei locali della Commissione e si trasmetta al Portale della Giustizia tributaria per la pubblicazione sulla bacheca della Commissione;

si trasmetta, a cura della Segreteria, agli Ordini professionali ed agli uffici impositori.

Dato a Padova li, 31 marzo 2020

Il Presidente f.f.

Dott. Alessandro Apostoli Cappello

